

COMUNE DI CAPOLONA
(Provincia di Arezzo)

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28/03/2014

Integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 04/02/2019

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Autonomia statutaria
- Articolo 2 - Principi generali
- Articolo 3 - La pace ed i diritti umani
- Articolo 4 - Pari opportunità tra uomo e donna
- Articolo 5 - Cittadinanza onoraria
- Articolo 6 - Finalità politiche dell'azione amministrativa
- Articolo 7 - Interventi nel settore economico
- Articolo 8 - Territorio e sede comunale
- Articolo 9 - Stemma e gonfalone

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE: GLI ORGANI E LE LORO ATTRIBUZIONI

CAPO I Generalità

- Articolo 10 - Organi
- Articolo 11 - Deliberazioni degli organi collegiali
- Articolo 12 - Ordinanze del sindaco
- Articolo 13 - Pubblicazione atti degli organi

CAPO II Il Consiglio comunale

- Articolo 14 – Funzioni
- Articolo 14/bis - Il Presidente e il Vice Presidente
- Articolo 15 - Adunanze e convocazione
- Articolo 16 – Linee programmatiche di mandato
- Articolo 17 - Relazione di inizio e fine mandato
- Articolo 18 - Commissioni
- Articolo 19 - Consiglieri
- Articolo 20 - Gruppi consiliari - Conferenza dei capigruppo

CAPO III

Il Sindaco

- Articolo 21 - Funzioni
- Articolo 22 - Attribuzioni di amministrazione
- Articolo 23 - Attribuzioni di vigilanza
- Articolo 24 - Attribuzioni di organizzazione
- Articolo 25 - Il Sindaco quale ufficiale di governo
- Articolo 26 - Mozioni di sfiducia
- Articolo 27 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

CAPO IV

La Giunta

- Articolo 28 - Funzioni
- Articolo 29 - Composizione
- Articolo 30 - Nomina
- Articolo 31 - Funzionamento
- Articolo 32 - Competenze

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

Partecipazione e decentramento

- Articolo 33 - Partecipazione popolare

CAPO II

Associazionismo e volontariato

- Articolo 34 - Associazionismo
- Articolo 35 - Diritti delle associazioni
- Articolo 36 - Volontariato

CAPO III

Modalità di partecipazione

- Articolo 37 - Consultazioni
- Articolo 38 - Petizioni
- Articolo 39 - Proposte
- Articolo 40 - Referendum
- Articolo 41 - Accesso agli atti
- Articolo 42 - Diritto di informazione
- Articolo 43 - Istanze
- Articolo 44 - Difensore civico

CAPO IV

Organi di rappresentanza degli stranieri

- Art. 45 - Commissione dei cittadini stranieri
- Art. 46 - Finalità e composizione
- Art. 47 - Funzioni e poteri

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

- Articolo 48 - Obiettivi dell'attività amministrativa
Articolo 49 - Servizi pubblici comunali
Articolo 50 - Forme di gestione dei servizi pubblici
Articolo 51 - Unione e fusione di comuni

TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- Articolo 52 - Principi e criteri informativi
Articolo 53 - Diritti e doveri dei dipendenti
Articolo 54 - Criteri di organizzazione
Articolo 55 - Gestione delle risorse umane
Articolo 56 - Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
Articolo 57 - Il Segretario generale
Articolo 58 - Il Vicesegretario

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ

- Articolo 59 - Ordinamento
Articolo 60 - Attività finanziaria del Comune
Articolo 61 - Amministrazione dei beni comunali
Articolo 62 - Bilancio comunale
Articolo 63 - Rendiconto della gestione
Articolo 64 - Revisore dei conti
Articolo 65 - Tesoreria
Articolo 66 - Controlli interni

TITOLO VII DISPOSIZIONI DIVERSE

- Articolo 67 - Attività contrattuale
Articolo 68 - Regolamenti
Articolo 69 - Norme transitorie
Articolo 70 - Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Capolona è Ente locale autonomo nell'unità della Repubblica italiana sorta dalla resistenza, si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Articolo 2

Principi generali

1. Il Comune di Capolona è Ente territoriale che rappresenta la propria comunità, nei suoi valori e nelle sue tradizioni, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nel rispetto delle caratteristiche etniche, religiose, culturali e di sesso degli abitanti.
2. Il Comune di Capolona garantisce la partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione delle sue finalità.
3. Il Comune di Capolona fonda la propria azione sui principi di pace, di libertà, di giustizia, di solidarietà e uguaglianza così come indicati dalla costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli che ne limitano l'attuazione.
4. Opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Comune .
5. Riconosce le formazioni sociali nelle quali si esprimono le personalità dell'uomo e della donna; sostiene il libero svolgimento della vita sociale nella pluralità dei gruppi e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
6. Agisce per l'integrazione politica dell'Europa e assume proprie iniziative, per l'integrazione sociale dell'Europa, tramite gemellaggi ed altre attività volte ad ottenere lo scopo di avvicinare la propria popolazione alle altre popolazioni europee.
7. Il Comune riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene pubblico. Tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà. Il Comune garantisce che la proprietà e la gestione della rete di acquedotto, potabilizzazione, distribuzione, fognatura, e depurazione siano pubbliche e inalienabili.

8. Il Comune s'impegna, nell'ambito delle sue competenze, sulla base della migliore tecnologia disponibile, a facilitare l'accesso dei cittadini alle infrastrutture telematiche (internet e rete comunale). Il Comune di Capolona considera Internet bene comune ed opera affinché sia garantito l'accesso a tutti i cittadini e alle imprese del territorio.

Articolo 3

La pace ed i diritti umani

1. Il Comune di Capolona, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
2. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, d'educazione, di cooperazione e d'informazione che tendono a fare di Capolona una *Città della Pace*.
3. Per la promozione della cultura della pace e del rispetto dei diritti umani, il Comune, oltre ad assumere iniziative dirette, favorisce quelle poste in essere da istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionali.
4. Il Comune promuove l'inserimento degli immigrati nella comunità locale rimuovendo gli ostacoli che impediscono alle persone dimoranti nel territorio comunale di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini.

Articolo 4

Pari opportunità tra uomo e donna

1. In conformità all'art. 3 della Costituzione, il Comune opera uniformando la propria azione ai principi di parità ed alle azioni positive per il conseguimento della pari opportunità di genere, sia nell'organizzazione interna del Comune, sia per le attività rivolte ai cittadini.
2. Il Comune individua in un apposito assessorato o in una donna consigliere comunale, la referente per promuovere le politiche di pari opportunità. È istituita apposita Consulta, la quale, attraverso la propria rappresentanza, avrà libero accesso agli atti di programmazione generale al fine di renderli uniformi alle politiche di pari opportunità.
3. Il funzionamento della consulta è disciplinato da apposito regolamento comunale.

Articolo 5

Cittadinanza onoraria

1. Il Comune di Capolona adotta l'istituto della "Cittadinanza onoraria".
2. Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del

lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Capolona o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.

3. L'istituto della "Cittadinanza onoraria" è conferito anche a tutti i minori nati sul territorio italiano da genitori con cittadinanza non italiana e stabilmente residenti a Capolona da almeno tre anni.
4. In entrambi i casi di cui ai precedenti commi la cittadinanza onoraria non produce effetti giuridici.
5. La cittadinanza onoraria è concessa con le modalità stabilite da apposito regolamento comunale.
6. Con le stesse modalità previste al comma 5, il Comune adotta anche l'istituto della "Onorificenza" per i cittadini nati e/o residenti a Capolona per le motivazioni di cui al precedente comma 2.

Articolo 6

Finalità politiche dell'azione amministrativa

1. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione alle proprie attività da parte dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche.
2. In particolare esso ispira la sua azione al raggiungimento delle seguenti finalità:
 - a) promuove le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro, allo studio e alla cultura;
 - b) riconosce i diritti dei lavoratori non residenti, degli stranieri e degli immigrati;
 - c) il Comune favorisce e tutela la famiglia, compresa quella di fatto, ne protegge i diritti e la sostiene nello svolgimento dei propri compiti, introducendo, eventualmente, il registro delle unioni civili;
 - d) agisce perché a tutti siano assicurati l'assistenza sociale, la tutela sanitaria ed il diritto alla salute e alla cura, i servizi sociali in rapporto soprattutto con le esigenze degli anziani, dei giovani, degli inabili e degli invalidi;
 - e) consolida le strutture e le istituzioni scolastiche, la sperimentazione ed i centri educativi che contribuiscono alla crescita della comunità;
 - f) favorisce la costruzione di un sistema formativo integrato; promuove politiche giovanili che si occupano:
 - del tempo libero e dell'associazionismo;
 - della prevenzione dei fenomeni di marginalità, creando specifiche opportunità di svago per le fasce adolescenziali;
 - della formazione e del lavoro, riferendosi in particolare ai giovani alla ricerca della prima occupazione;

- g) promuove una politica in favore degli anziani e dei pensionati e la integra con l'azione di tutti i soggetti pubblici e privati che si occupano dell'età libera;
- h) propugna una solidarietà fatta di atti concreti volta a tutelare adeguatamente la dignità ed i diritti umani e civili dei portatori di handicap e delle categorie meno protette;
- i) recupera, tutela e valorizza le risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e le tradizioni locali; garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione dell'ambiente, della salute e delle condizioni di vita delle generazioni attuali e future; promuove la realizzazione di un giusto rapporto con il fiume Arno in particolare e con l'ambiente in generale; opera per il superamento di squilibri territoriali nell'ambito del Comune, assumendo specifiche iniziative per le zone montane; interviene per difendere l'aria ed il suolo, per prevenire ed eliminare le cause e le conseguenze dell'inquinamento; subordina a tutte queste necessità gli interventi relativi alle opere di interesse pubblico, agli insediamenti umani e alle attività produttive;
- j) assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione nei confronti di tutti i cittadini;
- k) concorre all'attuazione di un sistema tributario informato ai principi della capacità contributiva e della progressività;
- l) il Comune favorisce iniziative che consentano ai bambini di vivere e utilizzare la città in tutti i suoi aspetti, sollecitando il loro apporto all'inquadramento e alla soluzione dei problemi.

Articolo 7

Interventi nel settore economico

1. Il Comune di Capolona, allo scopo di indirizzare e coordinare l'attività economica pubblica e privata a fini sociali, partecipa, come soggetto autonomo, alla formazione e all'attuazione del programma regionale di sviluppo e assume la politica di programmazione come metodo ordinatore della propria attività; favorisce, in particolare in questo settore, ogni rapporto di collaborazione e cooperazione con i comuni contermini.
2. Conseguentemente, adegua la propria organizzazione alle esigenze della programmazione e si avvale dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.
3. Opera per un trasparente e proficuo rapporto fra pubblico e privato finalizzato al raggiungimento del massimo livello di occupazione e di crescita dell'imprenditorialità locale, singola, associata e cooperativa.
4. Valorizza la professionalità agricola e interviene a sostegno delle imprese agricole individuali ed associate inoltre agevola e tutela l'artigianato anche nelle forme associate, promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione.

5. Promuove ed agevola l'organizzazione nel comune delle attività commerciali e distributive. Il fine prevalente dell'attività politica ed amministrativa del comune in questo campo è quello della tutela dei consumatori.

Articolo 8

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 47,4 km², confina con i comuni di Arezzo, Castiglion Fibocchi, Talla, Castel Focognano e Subbiano.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza della Vittoria n. 1, gli uffici comunali sono ubicati nella predetta sede o in sedi decentrate secondo la necessità.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. All'interno del territorio del Comune di Capolona non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Articolo 9

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di Capolona.
2. Lo stemma del Comune è delimitato da una cornice ricca di fregi, sormontata dalla scritta *COMUNITÀ DI CAPOLONA*. Nella zona inferiore è visibile una guida lastricata che conduce ad una porta in pietra. Al centro un portale con arco a tutto sesto lascia intravedere un piazzale sul quale si eleva una torre a base quadrata. Nella facciata della torre si contano quattro ordini di finestre. Ai lati le brillano due stelle. In alto è raffigurata una testa di leone che allude al lembo di terra denominato "Campus leonis" situato fra due fortificazioni: una di levante (il Castelluccio) e una di ponente (detta Castellaccio) e lambito frontalmente dalle acque dell'Arno. Qui, durante la dominazione longobarda, fu costruito un castello e così la sicurezza e l'inespugnabilità valsero a questo luogo la denominazione di "Campus leonis", da cui derivò "Campoleone" divenuto poi per successive trasformazioni "Cappuloni" ed infine "Capolona". Nello stemma sembrano dunque essere ricordate sotto forma simbolica le origini del Comune e la sua natura di luogo fortificato.
3. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo color cremisi con tre cuspidi sul lato inferiore di lunghezza diversa, rifinite con frange dorate. Fregi in oro seguono il contorno. Al centro è collocato lo stemma sormontato dalla scritta *COMUNE DI CAPOLONA*.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE:
GLI ORGANI E LE LORO ATTRIBUZIONI

CAPO I
Generalità

Articolo 10
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalle legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Articolo 11
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12 ***Ordinanze del Sindaco***

1. L'atto con cui viene espressa la formale decisione da parte del Sindaco è l'ordinanza.
2. Viene istituito il repertorio ove tutte le ordinanze sono conservate con unica numerazione su base annuale.

Articolo 13 ***Pubblicazione atti degli organi***

1. Gli atti del Comune con valenza esterna sono resi pubblici all'albo pretorio on line e/o nel sito web del Comune di Capolona.

CAPO II **Il Consiglio comunale**

Articolo 14 ***Funzioni***

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale definisce i criteri e gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa; inoltre ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, che avrà il compito di deliberare in via consultiva in materie inerenti la promozione e lo sviluppo della gioventù nelle sue diverse espressioni.

Articolo 14/bis

Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Consiglio Comunale può eleggere nel proprio seno, a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto, un Presidente ed un Vice Presidente.
2. Qualora il Consiglio non provveda la presidenza è assunta dal Sindaco; in caso di assenza o impedimento del Sindaco il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco.

Articolo 15

Adunanze e convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale deve avvenire almeno tre giorni lavorativi prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo ridotto a ventiquattro ore.
2. I lavori del Consiglio sono regolati dalla legge e da apposito regolamento comunale, che dovrà tenere conto dei diritti della minoranza.

Articolo 16

Linee programmatiche di mandato

1. Entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, trasmette ai consiglieri comunali le linee programmatiche, invitandoli a fargli pervenire per iscritto, entro quindici giorni dal ricevimento, osservazioni, proposte ed integrazioni.
2. Nei successivi quindici giorni, il Sindaco presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, unitamente alle osservazioni, proposte ed integrazioni formulate dai consiglieri comunali. La votazione della relazione di inizio mandato e del documento contenente le linee programmatiche avviene a votazione palese e per appello nominale.

Articolo 17 ***Relazione di inizio e fine mandato***

1. Entro il termine stabilito dalla legge, dopo l'avvenuta elezione del Sindaco, è trasmessa la relazione di inizio mandato redatta dal Segretario comunale e/o dal responsabile del servizio finanziario del Comune.
2. La relazione di inizio mandato è volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento del Comune.
3. La relazione, sottoscritta dal Sindaco, è portata a conoscenza dell'intero Consiglio comunale e divulgata sul sito web del Comune.
4. Al termine del mandato, dovrà essere redatta la relazione di fine mandato.

Articolo 18 ***Commissioni***

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio, di elaborazione e stesura di atti da sottoporre al Consiglio comunale. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, garantendo la rappresentanza delle minoranze, con il rispetto, ove possibile, del criterio della proporzionalità.
2. Il funzionamento e la composizione delle commissioni verranno disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. La delibera di istituzione, comprendente l'indicazione dei poteri, dell'oggetto e della durata delle stesse, dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Articolo 19 ***Consiglieri***

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge e dall'apposito regolamento; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Articolo 20 ***Gruppi consiliari - Conferenza dei capigruppo***

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale.
2. E' istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali stabilite dalla legge. La disciplina, il funzionamento e le

specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

CAPO III **Il Sindaco**

Articolo 21 ***Funzioni***

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Il Sindaco ha la rappresentanza politico-istituzionale generale dell'Ente.
3. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente o responsabile di servizio in base a una delega rilasciata dal Sindaco.
4. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico, le cause di cessazione dalla carica e le funzioni in qualità di rappresentante dell'Ente e/o di Ufficiale di Governo.
5. Dirige, coordina ed è responsabile dell'attività politica ed amministrativa del Comune ed esercita tutte le competenze previste dalla legge in qualità di rappresentante dell'Ente.
6. Il Sindaco inoltre è ufficiale di governo ed in tale qualità esercita le funzioni previste specificamente dalla legge.

Articolo 22 ***Attribuzioni di amministrazione***

1. Il Sindaco nomina la Giunta ed il Vicesindaco e può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri. Nell'ambito delle sue funzioni di direzione e di coordinamento dell'attività politica e amministrativa del Comune egli ha le seguenti prerogative:
 - a) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - b) promuove e conclude accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - c) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - d) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale;
 - e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Articolo 23 ***Attribuzioni di vigilanza***

1. Il Sindaco, oltre alle funzioni quale capo dell'Amministrazione e/o di ufficiale di governo, espleta anche:
 - a) funzioni di vigilanza, acquisendo direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, le informazioni e gli atti, anche riservati e disponendo l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, partecipate dall'Ente, tramite i rispettivi rappresentanti legali delle stesse;
 - b) atti conservativi dei diritti del Comune, promuovendo direttamente o avvalendosi del Segretario comunale e del direttore (se nominato), le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società e/o partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 24 ***Attribuzioni di organizzazione***

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede; provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Articolo 25 ***Il Sindaco quale ufficiale di governo***

1. Il Sindaco, nell'espletamento delle funzioni di ufficiale di governo, sovrintende allo svolgimento dei compiti che gli sono attribuiti dalla legge.
2. Egli adotta, in caso di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, ordinanze contingibili ed urgenti, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 26 ***Mozioni di sfiducia***

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 27 ***Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco***

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

CAPO IV **La Giunta**

Articolo 28 ***Funzioni***

1. La Giunta è organo di impulso per la gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta nell'ambito della propria competenza adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo sugli indirizzi di governo dell'Ente, adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni, e verifica i risultati dell'attività amministrativa e della gestione.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Articolo 29 **Composizione**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e dagli Assessori, da un numero minimo di due ad un massimo di quattro, ed in modo da garantire il rispetto di pari opportunità tra donne e uomini, prevedendo la presenza di entrambi i sessi. Il numero degli Assessori è determinato dal Sindaco in base alle effettive esigenze e può essere modificato in corso di mandato con provvedimento motivato.
2. Può essere nominato solo un Assessore al di fuori dei consiglieri comunali, purché dotato dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere ed in possesso di particolari competenze e di esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. L'assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non ha diritto di voto. L'Assessore esterno non può essere nominato Vicesindaco.

Articolo 30 **Nomina**

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni sia gli assessori dimissionari sia quelli revocati.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado e i coniugi.
4. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
5. Il Vicesindaco esercita tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento.

6. In caso di dimissioni, limitate alle funzioni di Vicesindaco o nel caso di revoca di dette funzioni, il Sindaco provvede a conferire le medesime ad altro assessore, dandone comunicazione al Consiglio.
7. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dagli Assessori secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Articolo 31 ***Funzionamento***

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti, comprendendo in tale calcolo anche il Sindaco, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. La Giunta comunale organizza, in modo autonomo, le proprie funzioni secondo un modello unitario e per progetti o secondo il modello per assessorati.
5. Nel caso di assenza del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vicesindaco; in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto il Revisore dei conti, esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

Articolo 32 ***Competenze***

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle proprie funzioni organizzative:
 - a) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - b) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - c) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale, nel caso in cui questi sia stato nominato;

- d) determina, sentito il Revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
- e) approva il piano economico di gestione (PEG) su proposta del Direttore generale, nel caso in cui questi sia stato nominato.

TITOLO III **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**

CAPO I **Partecipazione e decentramento**

Articolo 33 ***Partecipazione popolare***

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione della popolazione, in forma singola o associata, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini, in relazione alle peculiari esigenze degli agglomerati abitativi, possono essere costituiti organismi frazionali le cui composizioni, funzioni e competenze sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.
4. Il Comune si propone di coinvolgere nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione gruppi di cittadini, singoli privati e imprese, circoli, associazioni e scuole, sensibilizzando sulla tutela e valorizzazione del territorio comunale e favorendo processi di partecipazione volontaria e l'adozione di aree di verde pubblico. Apposito regolamento comunale definisce i rapporti e l'eventuale concorso del Comune al raggiungimento degli obiettivi del presente comma.

CAPO II **Associazionismo e volontariato**

Articolo 34 ***Associazionismo***

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle parti interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Articolo 35

Diritti delle associazioni

1. Ciascun'associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, nel settore in cui essa opera, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni, laddove sia stata istituita la consulta, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi da quest'ultima.
3. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a tre giorni.

Articolo 36

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni poste in essere dal Comune.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

CAPO III

Modalità di partecipazione

Articolo 37

Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono appositamente regolamentate.

Articolo 38 ***Petizioni***

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni, la assegna in esame all'ufficio competente.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno duecento persone l'ufficio competente deve pronunciarsi in merito, entro trenta giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'ufficio competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno duecento persone, il Sindaco ne invia copia ai gruppi presenti al Consiglio comunale e ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro venti giorni.

Articolo 39 ***Proposte***

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a trecento avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti i prescritti pareri, trasmette la proposta all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Articolo 40 ***Referendum***

1. Il Comune riconosce i referendum quali essenziali momenti di esercizio della sovranità popolare e di espressione di partecipazione dei capolonesi

alle scelte di governo del Comune e quali strumenti d'integrazione della democrazia rappresentativa con la democrazia diretta nelle decisioni riguardanti la comunità. I referendum possono essere consultivi, propositivi, abrogativi, di conferma, di rettifica e di iniziativa popolare. L'ammissibilità dei referendum è deliberata dal Comitato dei garanti ai sensi del presente Statuto.

2. Al Comitato dei garanti, ai fini di una corretta espressione del giudizio di ammissibilità dei referendum, partecipa con funzioni consultive il Segretario comunale.
3. Il Comitato dei garanti di cui al precedente comma - relativamente ai membri eletti - è composto da cinque membri ed eletto dai consiglieri comunali a scrutinio segreto e con modalità tali da garantire la rappresentanza della minoranza consiliare.
4. Il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, due terzi del Consiglio comunale, il Sindaco possono richiedere l'indizione di referendum su materie nelle quali il Consiglio comunale o la Giunta comunale hanno competenza deliberativa e riguardanti gli interessi dell'intera comunità.
5. Sono escluse dalla consultazione referendaria:
 - a) lo Statuto;
 - b) il documento programmatico preliminare della Giunta Comunale;
 - c) il regolamento del Consiglio Comunale ed altri regolamenti ad efficacia meramente interna;
 - d) le elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, e in generale le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
 - e) gli atti relativi al personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità;
 - i) l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - j) i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi;
 - k) quando la proposta concerna materie già sottoposte a referendum nell'arco della medesima tornata amministrativa,
 - l) quando la proposta oggetto del referendum incida su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale;
 - m) l'esecuzione di norme statali o regionali che implicano attività amministrativa vincolata e le materie nelle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
 - n) i diritti delle minoranze etniche, linguistiche, religiose e sessuali.
6. Nel corso di ciascun anno può svolgersi una sola consultazione riferita ad uno o più referendum. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono celebrati in un'unica tornata elettorale.

7. Il Consiglio comunale approva il regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, le modalità per lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
8. Entro 30 giorni dalla consultazione referendaria il Consiglio comunale discute l'esito della stessa ed entro 60 giorni l'organo del Comune interessato ne prende atto ed assume le conseguenti motivate decisioni di attuazione o di non ulteriore seguito che, attraverso il Sindaco, devono essere comunicati a tutti gli organi di informazione locali e sul sito web del Comune.
9. Nei casi di referendum propositivo e/o abrogativo e/o di rettifica, il referendum non si svolge se, prima dell'effettuazione dello stesso, il Consiglio comunale o la Giunta comunale abbiano deliberato sul medesimo oggetto.
10. Il referendum comunale sarà sempre valido e vincolante, qualunque sia il numero dei votanti.
11. Gli scrutatori saranno scelti fra i consiglieri comunali, i dipendenti comunali ed i primi dieci firmatari del referendum, quando d'iniziativa dei cittadini, tutti a titolo gratuito. I seggi elettorali saranno presso locali pubblici e/o la sede del Comune.

Articolo 41 ***Accesso agli atti***

1. Chiunque, sia esso italiano o straniero, ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente disposizioni legislative o il regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti, di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Articolo 42

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicizzazione degli atti avviene mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e/o nel sito web del Comune.
3. La pubblicazione viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Qualora l'importanza dell'atto lo richieda possono essere attuate ulteriori forme di pubblicità, ad esempio pubblicazioni su periodici specializzati, pubblicazioni su quotidiani o tramite radio, televisione, internet, pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana o sulla gazzetta ufficiale della Repubblica.

Articolo 43

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni.

Articolo 44

Difensore civico

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa e della sua efficacia, il Comune può aderire, mediante apposita convenzione, all'Ufficio sovracomunale del Difensore Civico.
2. La convenzione di cui al precedente comma disciplinerà le prerogative, i compiti, le modalità di elezione ed i mezzi nonché le ricadute per le cittadine ed i cittadini di Capolona.

CAPO IV

Organi di rappresentanza degli stranieri

Art. 45

Commissione dei cittadini stranieri

1. E' istituita la Commissione dei cittadini stranieri, strumento di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri ed apolidi che nel Comune di Capolona sono regolarmente residenti da almeno tre anni, ed è eletta

con voto segreto dagli stranieri ed apolidi che siano regolarmente residenti a Capolona da almeno tre anni riuniti in apposita assemblea generale.

2. L'elezione della Commissione dei cittadini stranieri avviene non oltre il termine massimo di sei mesi dall'elezione del Consiglio comunale. La Commissione dei cittadini stranieri resta in carica per la stessa durata del Consiglio comunale, qualsiasi sia il motivo di scioglimento di quest'ultimo. I casi di scioglimento della Commissione dei cittadini stranieri e di decadenza o rimozione dei consiglieri della Commissione dei cittadini stranieri sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 46

Finalità e Composizione

1. La Commissione dei cittadini stranieri dà attuazione ai principi di uguaglianza, di pari dignità della popolazione e di integrazione degli stranieri ed apolidi nel tessuto sociale ed economico del territorio comunale; promuove i diritti della donna, dell'uomo, dei bambini e dei giovani, la cultura multietnica, della pace e della democrazia.
2. La Commissione dei cittadini stranieri è organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta.
3. La Commissione dei cittadini stranieri:
 - favorisce l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture;
 - è momento di informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
 - agevola i rapporti con le Amministrazioni pubbliche relativamente ai temi che riguardano la vita dei cittadini stranieri per realizzare la loro piena integrazione nell'ambito della comunità capolonese in riferimento alla tutela dei diritti, all'istruzione, alla salute, all'inserimento nel mondo del lavoro, alla fruizione dei servizi sociali;
 - assume iniziative per contrastare ogni forma di razzismo e di xenofobia o di isolamento etnico e sociale dei cittadini stranieri ed apolidi;
 - si adopera per fornire informazioni utili ai cittadini stranieri ed apolidi, singoli ed associati, nonché per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di accesso ai documenti previsti dalla normativa vigente;
 - presenta proposte al Consiglio comunale ed alla Giunta attraverso il suo Presidente o Vice presidente.
4. La Commissione dei cittadini stranieri è composta da 7 membri eletti in modo tale che sia garantita la rappresentanza di tutte le aree continentali e degli apolidi. Ai membri si aggiungono con diritto di parola, ma non di voto, il Sindaco (o un suo delegato) e due Consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, nominati dal Consiglio comunale.

5. La Commissione dei cittadini stranieri nomina nel proprio ambito un Presidente e un Vice Presidente.

Art. 47

Funzioni e poteri

1. Le funzioni ed i poteri della Commissione dei cittadini stranieri sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

TITOLO IV **ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

Articolo 48

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune svolge la propria attività amministrativa nel rispetto dei principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili di area e di servizio sono tenuti a provvedere, alle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Enti pubblici.

Articolo 49

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse generale. Il Comune di Capolona, in attuazione della Costituzione ed in armonia con i principi comunitari, al fine di rafforzare la coesione economico-sociale e territoriale, promuovere la solidarietà, garantire la protezione dell'ambiente e della salute, anche in considerazione delle peculiarità locali, realizza tale missione attraverso la gestione del servizio idrico integrato, effettuata da un soggetto di diritto pubblico, non tenuto alle regole del mercato e della concorrenza.

Articolo 50
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi con le modalità, le forme ed i limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Il Comune può costituire, con altri Enti locali, un'unione a cui sarà formalmente trasferito l'esercizio di più funzioni e servizi.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche che siano connesse ai suoi fini istituzionali secondo i principi e gli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Articolo 51
Unione e fusione di comuni

1. Il Comune può decidere, in applicazione della normativa vigente, di costituire un'unione con i comuni limitrofi.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. Il Comune di Capolona opera per la fusione con i Comuni limitrofi, ritenendo questa scelta fondamentale per dotare la comunità di servizi adeguati, sia per qualità che per quantità. La decisione sulla fusione dovrà essere assunta attraverso contemporanea consultazione referendaria delle popolazioni dei comuni interessati.

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 52
Principi e criteri informativi

1. Il Comune di Capolona orienta l'organizzazione delle risorse umane e strumentali a soddisfare i bisogni della comunità, in particolare quelli primari, e ad erogare servizi ottimali per i cittadini nel rispetto degli equilibri di bilancio, in base alle decisioni assunte dagli organi di governo. Sono garantiti in via prioritaria i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
2. L'organizzazione degli uffici comunali avviene secondo i seguenti principi:
 - a) efficacia;
 - b) efficienza;

- c) funzionalità ed economicità della gestione;
 - d) equità;
 - e) professionalità, flessibilità e responsabilizzazione del personale;
 - f) separazione delle competenze fra organi politici ed organi tecnico-amministrativi.
3. L'efficacia interna o gestionale rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati ovvero il rapporto tra obiettivi e risultati.
 4. L'efficacia esterna o sociale è la capacità di soddisfacimento dei bisogni del cittadino.
 5. Per efficienza s'intende il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate.
 6. L'equità è un criterio di valutazione in ordine all'insussistenza di discriminazioni nell'accesso ai servizi, sia sotto il profilo del costo che sotto quello delle modalità di erogazione.

Articolo 53

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie contrattuali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il Sindaco e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 54

Criteri di organizzazione

1. L'organizzazione delle strutture e delle attività si conforma ai seguenti criteri:
 - a) *Articolazione e collegamento*. Gli uffici ed i servizi sono articolati per funzioni omogenee (finali e strumentali o di supporto) e tra loro collegati sia dal punto di vista tecnico (rete intranet), sia organizzativo (conferenze di servizio e riunioni operative).
 - b) *Trasparenza* - l'organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa e garantire il diritto di accesso ai cittadini.
 - c) *Partecipazione e responsabilità* - l'organizzazione del lavoro deve stimolare la partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso

Articolo 57 ***Il Segretario comunale***

1. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura il coordinamento, la direzione tecnico-amministrativa e la vigilanza sugli uffici e servizi con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti operativi, con responsabilità di risultato.
2. Il Segretario esercita funzione di raccordo tra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa affinché concorrano all'identificazione e alla formazione degli obiettivi programmatici e alla loro coerente attuazione.

Articolo 58 ***Il Vicesegretario***

1. Il Vicesegretario è un dipendente dell'Ente, a tempo indeterminato ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la nomina a Segretario comunale. Può essere nominato dal Sindaco, per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento del Segretario del Comune.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ
--

Articolo 59 ***Ordinamento***

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 60 ***Attività finanziaria del Comune***

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato per legge. Apposito regolamento, approvato dal Consiglio comunale, stabilisce le specifiche norme relative alla contabilità comunale.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

3. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Articolo 61

Amministrazione dei beni comunali

1. I beni patrimoniali comunali sono di regola utilizzati dal Comune in proprio oppure sono destinati a funzioni sociali; possono essere alienati o dati in affitto.
2. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

Articolo 62

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
5. Al fine di assicurare il maggior coinvolgimento possibile nelle scelte che riguardano la comunità capolonese dei cittadini e degli attori politici, economici e sociali e della società civile, il Comune riconosce ad un evento partecipativo a carattere assembleare, appositamente convocato e formato da una o più assemblee pubbliche, il momento decisivo della partecipazione e condivisione popolare alle scelte amministrative.

Articolo 63

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati come stabilito dalla normativa in vigore.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione dell'organo di revisione dei conti.

Articolo 64 ***Revisore dei conti***

1. Il Consiglio comunale elegge l'organo di revisione dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Articolo 65 ***Tesoreria***

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.
3. La sede della tesoreria comunale deve essere, preferibilmente, nell'abitato del Capoluogo del Comune di Capolona.

Articolo 66 ***Controlli interni***

1. I controlli interni sono disciplinati da apposito regolamento comunale in base alle normative vigenti.

TITOLO VII **DISPOSIZIONI DIVERSE**

Articolo 67 ***Attività contrattuale***

1. Il Comune per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle alienazioni, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto s'intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 68 ***Regolamenti***

1. Gli organi di volta in volta competenti adottano i regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
2. Dopo la loro approvazione, i regolamenti fanno sottoposti al seguente procedimento:
 - a) pubblicazione per quindici giorni della deliberazione di adozione;
 - b) una volta divenuta esecutiva la predetta deliberazione e conclusa la pubblicazione di cui sopra, i regolamenti verranno ripubblicati per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line;
 - c) i regolamenti diverranno obbligatori decorso il termine della seconda pubblicazione.

Articolo 69 ***Norme transitorie***


1. In fase di prima applicazione il termine di cui all'art. 45, comma 2, decorre dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Articolo 70

Entrata in vigore

1. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana, pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per trenta giorni ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Esso entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune.
2. Le modificazioni allo Statuto possono essere presentate al Consiglio su proposta del Sindaco o su richiesta di un singolo gruppo consiliare.
3. Il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte della popolazione che risiede nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone alla Giunta l'esecuzione.

STEMMA DEL COMUNE DI CAPOLONA



Lo stemma è delimitato da una cornice ricca di fregi, sormontata dalla scritta “Comunità di Capolona”.

Nella zona inferiore è visibile una guida lastricata che conduce ad una porta in pietra.

Al centro un portale con arco a tutto sesto lascia intravedere un piazzale sul quale si eleva una torre a base quadrata. Nella facciata della torre si contano quattro ordini di finestre. Ai lati le brillano due stelle.

In alto è raffigurata una testa di leone che allude al lembo di terra denominato “Campus leonis” situato fra due fortificazioni: una di levante (il Castelluccio) e una di ponente (detta Castellaccio) e lambito frontalmente dalle acque dell’Arno. Qui, durante la dominazione longobarda, fu costruito un castello e così la sicurezza e l’inespugnabilità valsero a questo luogo la denominazione di “Campus leonis”, da cui derivò Campoleone divenuto poi per successive trasformazioni “Cappuloni” ed infine “Capolona”.

Nello stemma sembrano dunque essere ricordate sotto forma simbolica le origini del nostro Paese e la sua natura di luogo fortificato.

GONFALONE DEL COMUNE DI CAPOLONA



Il Gonfalone è costituito da un drappo color cremisi con tre cuspidi sul lato inferiore di lunghezza diversa, rifinite con frange dorate. Fregi in oro seguono il contorno.

Al centro è collocato lo stemma sormontato dalla scritta “Comune di Capolona”